



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ENTRATE COMUNALI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9 marzo 1999

Modifiche e integrazioni apportate con Deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 44 del 26/3/2007; n. 13 del 27/2/2012; n. 46 del 18/7/2013; n. 4 del 3/2/2014; n. 16 del 23/2/2015; n. 9 del 23/1/2017; n. 5 del 22/1/2018; n. 19 del 5/3/2019; n. 90 del 28/7/2020.

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 - DEFINIZIONE DELL'ENTRATE
- Articolo 3 - DISCIPLINA DELL'ENTRATE
- Articolo 4 - ALIQUOTE E TARIFFE
- Articolo 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Titolo II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATE

- Articolo 6 - FORME DI GESTIONE
- Articolo 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
- Articolo 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ENTRATE NON TRIBUTARIE
- Articolo 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ENTRATE
- Articolo 10 - RAPPORTI CON I CITTADINI
- Articolo 11 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATE TRIBUTARIE
- Articolo 12 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATE NON TRIBUTARIE
- Articolo 13 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Articolo 14 - SANZIONI TRIBUTARIE
- Articolo 14-bis - INTERESSI MORATORI
- Articolo 15 - AUTOTUTELA

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 16 - RISCOSSIONE
- Articolo 17 - CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE - DISCARICO
- Articolo 18 - TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTE DA ENTRATE NON TRIBUTARIE
- Articolo 19 - RIMBORSI
- Articolo 19-bis - COMPENSAZIONE VERTICALE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
- Articolo 20 - TERMINI DI PAGAMENTO
- Articolo 21 - DILAZIONI DI PAGAMENTO
- Articolo 22 - CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

Titolo IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 23 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Articolo 24 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 25 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE
- Articolo 26 - PROCEDIMENTO A INIZIATIVA DEL COMUNE
- Articolo 27 - PROCEDIMENTO A INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- Articolo 28 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO
- Articolo 29 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Articolo 30 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
- Articolo 31 - EFFETTO DELLA DEFINIZIONE
- Articolo 32 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

Titolo V - NORME FINALI

- Articolo 33 - VIGENZA
- Articolo 34 - NORME FINALI



COMUNE DI CALENZANO

AREA RISORSE
Servizio Tributi

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale l'entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il Regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELL'ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento l'entrate tributarie, l'entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti Erariali, Regionali e Provinciali.

Articolo 3 - DISCIPLINA DELL'ENTRATE

1. L'entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli'imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. L'entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Articolo 4 - ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

Articolo 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni,



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

l'esenzioni e l'esclusioni.

2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

Titolo II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATE

ARTICOLO 6 - FORME DI GESTIONE

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate dev'essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta dei tributi Comunali possono, essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. Abrogato.

Articolo 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) gestisce direttamente il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

4. Qualora previsto dal provvedimento di cui al precedente comma 1., il funzionario responsabile dell'imposta può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio della funzione conferita.

Articolo 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente l'entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ENTRATE

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori d'intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Abrogato.

Articolo 10 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso lo Sportello del Cittadino sono fornite tutte le informazioni necessarie e utili con riferimento all'entrate applicate.

Articolo 11 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività accertamento dell'entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La notifica dell'avviso al contribuente persona fisica può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno; la notifica dell'avviso al contribuente persona giuridica deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

Articolo 12 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per l'entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

3. Tutte le somme iscritte tra l'entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 13 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Spetta al funzionario responsabile cui compete la gestione del tributo costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; il funzionario responsabile del tributo può delegare la rappresentanza dell'Ente in giudizio ad altro dipendente.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Articolo 14 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni relative all'entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn. 471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
- 1-bis. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di disciplina dei tributi Comunali, in caso di violazione per omessa presentazione della dichiarazione la sanzione è pari:
 - a) al 100% del tributo, se l'omissione riguarda una sola annualità d'imposta;
 - b) al 150% del tributo, se l'omissione riguarda due annualità consecutive d'imposta;
 - c) al 200% del tributo, se l'omissione riguarda tre o più annualità consecutive d'imposta,con un minimo di Euro 50,00.
- 1-ter. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di disciplina dei tributi Comunali, in caso di violazione per infedele dichiarazione la sanzione è pari:
 - a) al 50% del tributo, se la violazione riguarda una sola annualità d'imposta;
 - b) al 75% del tributo, se la violazione riguarda due annualità consecutive d'imposta;
 - c) al 100% del tributo, se la violazione riguarda tre o più annualità consecutive d'imposta,con un minimo di Euro 50,00.
- 1-quater. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di disciplina dei tributi Comunali, in caso di violazione per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo, la sanzione è aumentata al 45% dell'importo non versato o versato in ritardo, nei confronti di coloro che abbiano commesso una delle violazioni in ciascuno dei tre anni precedenti, tutte contestate. La misura incrementata della sanzione si applica anche se le violazioni commesse nel triennio precedente non sono state ancora contestate, potendo l'Ente procedere cumulativamente, all'atto dell'irrogazione della sanzione maggiorata.
- 1-quinquies. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario informativo notificato dall'Ufficio Tributi, la sanzione è pari a Euro 200,00; se la risposta è fornita oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, la sanzione è pari a Euro 100,00.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti emessi dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno; se il destinatario è persona giuridica, il provvedimento dev'essere notificato a mezzo posta elettronica



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

certificata.

4. Il ravvedimento operoso del tardivo o parziale versamento previsto dall'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis) e b), può essere eseguito anche in forma frazionata, limitatamente all'ammontare della quota di tributo non pagata entro il termine previsto, purché le regolarizzazioni avvengano entro la scadenza della successiva quota d'imposta. A tal fine si applica la sanzione ridotta riferita al giorno in cui è pagata la parte di tributo, rispetto alla scadenza originaria; gli interessi legali sulla parte di tributo regolarizzata, sono computati fino al giorno effettivo del pagamento.

Articolo 14-bis - INTERESSI MORATORI

1. L'atto di accertamento dell'entrata, tributaria o patrimoniale, contiene l'ammontare degli interessi di mora sulla somma dovuta, calcolati a giorni dalla data in cui questa è divenuta esigibile fino alla data di adozione del provvedimento che dispone il recupero della stessa.
2. La misura degli interessi di mora è pari al tre per cento.
3. Gli interessi moratori si applicano anche sull'entrate riscosse coattivamente, incluse quelle assoggettate a procedure cautelari e/o esecutive; in tal caso, la misura degli interessi aggiuntivi è pari al saggio legale *pro tempore* vigente, maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 15 - AUTOTUTELA

1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, procede all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto con modifica o revoca del provvedimento, ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e dev'essere comunicato al soggetto interessato.
3. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 16 - RISCOSSIONE

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione dell'entrate può essere effettuata, oltreché direttamente, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 tramite:
 - a) convenzione con le aziende speciali e con le società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
 - b) concessionario del servizio riscossione tributi di cui al D.P.R. n. 43/1988;
 - c) soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - d) società miste per la gestione presso altri comuni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
 2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160/2011.
- 2-bis. Abrogato.
- 2-ter. Se la riscossione coattiva è gestita direttamente dal Comune, con Deliberazione della Giunta Comunale sono stabiliti, periodicamente, gli oneri accessori da addebitare ai soggetti interessati; detti oneri si riferiscono a:
- a) interessi aggiuntivi di cui al comma 3 del precedente Articolo 14-bis;
 - b) spese per istruttoria, variabili da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 50,00; tali spese



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

- sono ripetibili per ciascuna attività eseguita dopo l'emissione dell'avviso di accertamento tributario o dell'atto di recupero dell'entrata patrimoniale;
- c) spese di notifica, ripetibili per ciascuna notifica eseguita dopo l'emissione dell'avviso di accertamento o dell'atto di recupero dell'entrata patrimoniale.

3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Articolo 17 - CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE - DISCARICO

1. I crediti il cui tentativo di recupero è risultato infruttuoso, sono dichiarati inesigibili e, eventualmente, scaricati.
2. La dichiarazione d'inesigibilità, resa dal funzionario responsabile della riscossione, e il scarico, operato dal responsabile dell'entrata, sono disposti nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, attuato con criteri di diligenza, opportunità e buon senso derivanti dall'analisi costi-benefici.
3. Il funzionario responsabile della riscossione, viste le risultanze periodiche delle procedure cautelari e/o esecutive messe in atto e ritenuto di non poter esperire alcun'altra azione utile al recupero del credito, dichiara inesigibili le partite avviate a riscossione coattiva le cui attività, documentate, hanno dato esito negativo.
4. Un credito può essere certificato inesigibile quando sussiste almeno una delle seguenti cause:
 - a) notifica non perfezionata per irreperibilità assoluta accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari e/o esecutive;
 - c) inesistenza di ulteriori beni assoggettabili a misura esecutiva dopo inutile tentativo di pignoramento presso terzi;
 - d) liquidazione di società di capitali con incapacienza di risorse patrimoniali in capo al debitore;
 - e) cancellazione di società di capitali dal registro imprese;
 - f) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale.
5. Parimenti sono da considerare inesigibili i crediti:
 - a) improcedibili, ossia quelli per i quali i costi per il controllo del patrimonio del debitore (spese d'istruttoria) e per la notifica di un atto successivo all'avviso di accertamento (preavviso di fermo o pignoramento presso terzi) sono pari o maggiori alla somma da recuperare; sono tali i crediti d'importo fino a Euro 50,00;
 - b) antieconomici, ossia quelli per i quali la prosecuzione di una procedura cautelare di fermo amministrativo (iscrizione del blocco, pignoramento e vendita del veicolo) oppure l'attivazione di più procedure esecutive di pignoramento presso terzi (tentativi verso istituti di credito per la verifica dell'esistenza di somme di titolarità del debitore) comporta l'esborso di spese superiori all'entità del potenziale recupero. Sono tali i crediti d'importo fino a Euro 150,00.
6. Il responsabile dell'entrata, ricevuta la dichiarazione d'inesigibilità dal funzionario responsabile della riscossione, motivata secondo le condizioni indicate ai commi 4. e 5., valuta, in base alle medesime condizioni nonché ai criteri di cui al comma 2., quali posizioni scaricare e quali, invece, sospendere fino alla data di loro validità (prescrizione), riservandosi la facoltà di richiedere, al funzionario responsabile della riscossione, d'interrogare periodicamente le banche dati, al fine di verificare e confermare lo stato d'insolvenza.
7. I crediti scaricati e quelli sospesi sono stralciati dal conto del bilancio; tuttavia, mentre i primi sono definitivamente eliminati, i secondi sono trascritti, a cura del responsabile del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione. A tale scopo, alla chiusura dell'esercizio, il responsabile dell'entrata comunica a



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

responsabile del servizio finanziario i crediti disarcicati, da azzerare nel conto del bilancio, e quelli sospesi, da trasferire nel conto del patrimonio e mantenere fino a prescrizione.

Articolo 18 - TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTE DA ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Articolo 19 - RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Sull'importo da rimborsare saranno riconosciuti gl'interessi nella misura indicata al precedente Articolo 14-bis, comma 2, computati dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento non dovuto a quello di adozione del provvedimento di restituzione del medesimo.
3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a Euro 12,00.

Articolo 19-bis - COMPENSAZIONE VERTICALE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) la dichiarazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 20 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti dell'entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascuna di esse, salvo quanto stabilito nel comma seguente.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

2. Per quell'entrate le cui aliquote o tariffe sono determinate entro i termini di approvazione del bilancio e non ascrivibili a ruolo:
 - a) se il bilancio viene approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, le scadenze di pagamento rimangono fissate così come detto nel primo comma.
 - b) se i termini di approvazione del bilancio e di conseguenza quelli di determinazione delle aliquote o tariffe, a seguito di disposizioni normative vengono differiti, ferme restando le scadenze di cui al primo comma, il pagamento dell'entrate è eseguito con le aliquote o tariffe in vigore l'anno precedente; è tuttavia facoltà dell'Amministrazione stabilire il differimento del pagamento dell'entrate in relazione all'approvazione del bilancio.
3. I termini ordinari di versamento, anche fissati da norme sovraordinate, possono essere sospesi o differiti, limitatamente alla quota di tributo di competenza del Comune, in caso situazioni di emergenza oppure di calamità naturali.
La sospensione o il differimento possono essere disposti anche con provvedimento della Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i successivi trenta giorni.

Articolo 21 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria d'importo superiore a Euro 200,00, riferiti ad avvisi di accertamento notificati e non impugnati, possono essere concesse, previa presentazione di domanda e prima dell'inizio del procedimento di riscossione coattiva, rateazioni delle somme dovute, alle condizioni e nei limiti indicati in appresso.
2. Fatta salva diversa minor durata richiesta dal contribuente, per atti impositivi d'importo totale fino a Euro 3.000,00, il periodo di dilazione non può eccedere l'anno, come da specifiche che seguono:
 - a) i debiti fino a Euro 500,00 sono ripartiti in tre rate mensili;
 - b) i debiti fino a Euro 1.000,00 sono ripartiti in sei rate mensili;
 - c) i debiti fino a Euro 2.000,00 sono ripartiti in nove rate mensili;
 - d) i debiti fino a Euro 3.000,00 sono ripartiti in dodici rate mensili.
3. Per atti impositivi d'importo totale superiore a Euro 3.000,00, il periodo di dilazione non può eccedere tre anni, come da specifiche che seguono:
 - a) i debiti fino a Euro 4.000,00 sono rateizzati in diciotto mesi con acconto pre-rateale pari ad almeno il 10%;
 - b) i debiti fino a Euro 5.000,00 sono rateizzati in un ventiquattro mesi con acconto pre-rateale pari ad almeno il 15%;
 - c) i debiti fino a Euro 6.000,00 sono rateizzati in trenta mesi con acconto pre-rateale pari ad almeno il 20%;
 - d) i debiti oltre Euro 6.000,00 sono rateizzati in trentasei mesi con acconto pre-rateale pari ad almeno il 25%.
4. Abrogato.
5. Le dilazioni sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
 - b) applicazione degli'interessi rateali nella misura pari al tre per cento;
 - c) decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento, alla scadenza, di tre rate, anche non consecutive;
 - d) presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia, nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 50.000,00, che preveda:



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'inopponibilità dell'eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta;
- validità della garanzia fino al completo pagamento del debito, con possibilità di svincolo della stessa solo con il consenso scritto del creditore. A seguito dell'integrale corresponsione del debito, la fideiussione è svincolata con atto scritto entro i successivi sessanta giorni;

e) in alternativa alla fideiussione di cui al punto d), la garanzia può essere prestata anche a mezzo ipoteca volontaria di primo grado, di cui agli artt. 2821 e seguenti del codice Civile, per un importo pari al doppio del debito da recuperare; l'ipoteca può gravare sia su immobili del debitore sia su immobili di terzi garanti, a patto che, in ambedue i casi, i beni siano liberi da formalità pregiudizievoli. Il debitore che intende avvalersi di tale facoltà, deve produrre, unitamente all'istanza di rateazione:

certificato ipotecario ovvero relazione notarile, da cui risulti la proprietà del bene sul quale s'intende accendere l'ipoteca volontaria, nonché perizia giurata comprovante il valore del bene medesimo; dai predetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.

f) le garanzie di cui ai punti d) o e) possono essere non prodotte se l'acconto pre-rateale è versato nella misura di almeno il 50% del debito complessivo.

È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già rateizzati.

6. La richiesta di dilazione può essere accolta solo dopo la verifica complessiva della situazione del contribuente sia in relazione alle annualità pregresse del tributo oggetto di rateizzo sia per quanto attiene altri tributi Comunali, di cui l'interessato sia soggetto passivo. Qualora si riscontrassero più posizioni debitorie per il medesimo tributo e/o per tributi differenti, la dilazione può essere concessa solo previa regolarizzazione di tutte le poste ancora pendenti, anche mediante uno, se trattasi del medesimo tributo, oppure più rateizzi, in caso di tributi differenti. Parimenti, la dilazione può essere accordata solo se il debitore s'impegna a osservare il corretto assolvimento dei tributi Comunali non scaduti: il mancato rispetto di tale condizione, comporterà la decadenza del beneficio concesso.
7. A parziale deroga della condizione di cui alla lettera a) del comma 4., nel caso in cui il debitore sia moroso e/o sia decaduto per precedenti rateazioni, può chiedere, una sola volta, di ottenere dal Comune un piano straordinario di dilazione di tutti i debiti pregressi, il quale deve prevedere il pagamento di quattro acconti pre-rateali ciascuno d'importo pari ad almeno il 10% del totale dovuto, da versare in quattro mesi successivi, e la rateazione dell'importo residuo secondo le disposizioni contenute nel presente Articolo.
8. Acquisita l'efficacia di titolo esecutivo, e prima che siano avviate le procedure cautelari e/o esecutive, l'avviso di accertamento può essere dilazionato alle condizioni e nei limiti sopra indicati, soltanto previo versamento di un acconto pre-rateale almeno pari al 30% del debito, oltre gli oneri aggiuntivi; l'acconto non è dovuto per importi fino a 1.000,00 Euro.
- 8-bis. Fatta salva diversa minor durata richiesta dal contribuente, la dilazione di somme per le quali sono state attivate procedure cautelari e/o esecutive, può essere accordata alle seguenti condizioni, sempre che non si sia già verificato l'integrale recupero del credito:

- a) i debiti fino a Euro 2.000,00 sono ripartiti in tre rate mensili;
- b) i debiti fino a Euro 3.000,00 sono ripartiti in sei rate mensili;
- c) i debiti fino a Euro 4.000,00 sono ripartiti in nove rate mensili;
- d) i debiti fino a Euro 5.000,00 sono ripartiti in dodici rate mensili;
- e) i debiti fino a Euro 6.000,00 sono ripartiti in quindici rate mensili;
- f) i debiti oltre Euro 6.000,00 sono ripartiti in diciotto rate mensili.

Per gli importi superiori a 1.000,00 Euro è inoltre dovuto un acconto pre-rateale almeno pari al 40% del



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

debito, oltre gli oneri aggiuntivi.

9. Le norme di cui al presente Articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.

Articolo 22 - CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 12,00.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. Abrogato.

Titolo IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 23 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione ha lo scopo di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e serve quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso.
2. L'accertamento dei tributi Comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 218/1997 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 24 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno solo degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio il funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere del funzionario responsabile di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 25 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - 1) a cura del funzionario responsabile del tributo o del procedimento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - 2) su istanza del contribuente:
 - a) quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche e non sia stato ancora emesso l'avviso di accertamento;
 - b) quando sia stato notificato l'avviso di accertamento e prima dell'impugnazione del medesimo.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

Articolo 26 - PROCEDIMENTO A INIZIATIVA DEL COMUNE

1. Il funzionario responsabile del tributo o del procedimento, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte del funzionario responsabile non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte del funzionario responsabile lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 27 - PROCEDIMENTO A INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale siano stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o richiesti chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con apposita istanza in carta libera la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Parimenti, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente Articolo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'istanza, non vincolante ai fini dell'adesione, è inviata al Comune con raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al medesimo funzionario o a un suo delegato, che ne rilascia ricevuta.
4. L'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della sua presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato, sia i termini per il pagamento del tributo.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile o un suo delegato, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Articolo 28 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

Articolo 29 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento.
2. Nell'atto vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte o tasse, delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza della definizione.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

Articolo 30 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Il mancato pagamento rende efficace, a decorrere dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato al contribuente.
3. Abrogato.
4. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale delle somme dovute, per la durata massima di ventiquattro mesi, quando la somma dovuta supera Euro 2.500,00.
5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sugli importi delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal Regolamento Comunale per la gestione del tributo.
7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire al servizio competente del Comune, la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile o un suo delegato, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente un originale dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 31 - EFFETTO DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'atto di adesione.

Articolo 32 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione sono ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Parimenti le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di avviso di accertamento notificato, sono ridotte a un terzo del minimo edittale, qualora il contribuente non proponga ricorso contro l'avviso di accertamento medesimo, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di tale possibilità di riduzione viene avvisato il contribuente con l'apposizione della relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento di tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dell'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc. risposta a richieste formulate dal servizio Comunale sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.
5. Abrogato.

Titolo V - NORME FINALI

Articolo 33 - VIGENZA

1. Le norme del presente Regolamento, come modificate dal relativo ultimo atto deliberativo approvato dal Consiglio Comunale, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del primo anno dell'esercizio finanziario correlato al predetto atto di approvazione.

Articolo 34 - NORME FINALI

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di modifica, è inviato, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale provvederà a pubblicarlo sul proprio sito informatico.
3. Abrogato.